

Nuova responsabilità penale

Arresto e patente sospesa per chi abbandona gli animali

Niente distinzioni tra detentori occasionali e proprietari. In caso di incidente due nuove «varianti» di omicidio e lesioni stradali gravi

Pagina a cura di
Guido Camera

La legge 177/2024 colpisce con maggiore severità il fenomeno dell'abbandono degli animali per rafforzare le garanzie di sicurezza degli utenti della strada.

La prima modifica riguarda l'articolo 727 del Codice penale, vale a dire una contravvenzione punita con l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1000 a 10mila euro. La condotta incriminata è quella di chi abbandona animali domestici o che abbiano comunque acquisito abitudini alla cattività.

La Cassazione ha precisato che il reato può essere commesso non solo dal proprietario ma da chiunque detenga gli animali anche occasionalmente (ordinanza numero 6415/06). La fattispecie, poiché di natura contravvenzionale, può essere indifferentemente punita a titolo di dolo oppure di colpa.

La nuova legge prevede un inasprimento di pena fino a un terzo quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze. L'aggravante sembra incompatibile con l'abbandono colposo.

L'aumento della pena si giustifica, infatti, in virtù della scelta consapevole, da parte dell'autore del reato, di lasciare l'animale sulla strada o nelle sue pertinenze, accettando che se ne concretizzi una diminuzione della sicurezza stradale. A supporto di questa lettura depongono gli atti del dossier parlamentare, ove è precisato che l'obiettivo è scongiurare il verificarsi di si-

tuazioni di pericolo per la circolazione stradale.

Conseguenze per la patente

Viene introdotta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno quando l'abbandono di animali è commesso con l'uso di veicoli.

La disposizione non precisa quale sia l'organo competente a irrogare la sanzione accessoria in questione. Secondo le regole generali del Codice della strada, in caso di condanna per il reato la sanzione accessoria sarà comminata dal giudice penale.

Tuttavia, la contravvenzione in questione - anche in presenza dell'aggravante dell'abbandono sulla strada o nelle sue pertinenze - può essere estinta con il pagamento dell'oblazione impropria, ossia una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista dalla fattispecie incriminatrice.

In questo caso, il giudice, se ammetterà l'imputato al pagamento - cosa che può avvenire fino all'apertura del dibattimento - pronuncerà la sentenza di proscioglimento trasmettendo gli atti al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Omicidio e lesioni stradali

L'ansia di dimostrare durezza contro l'abbandono stradale di animali ha portato a introdurre un'ulteriore fattispecie di reato di omicidio e lesioni stradali (articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale).

Come noto, le due fattispecie incriminatrici in questione, introdotte dalla legge 41/2016, prevedono gravi reati contro la

persona, di natura colposa. L'ipotesi base è integrata da una violazione "generica" delle norme sulla circolazione stradale. Sono poi previste aggravanti per l'abuso di alcol o di droghe e le condotte di guida particolarmente pericolose.

La nuova figura autonoma di reato consiste nell'omicidio o lesioni stradali gravi e gravissime discendenti dall'abbandono di animali.

La novità compare in un nuovo periodo nel comma 1 degli articoli 589 bis e 590 bis - uguale negli elementi descrittivi della condotta - e punisce con le pene dell'ipotesi base di omicidio o lesioni stradali chi abbandona animali domestici su strada oppure nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona morti o feriti gravi o gravissimi.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 222 del Codice della strada, alla condanna seguirà la revoca o la sospensione della patente nei limiti indicati dalla norma. Si ricorda, in proposito, che l'indiscriminata revoca obbligatoria della patente per omicidio e lesioni stradali è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza 88/19), che ha sancito che l'automatismo si giustifica soltanto per abuso di alcol o droghe.

I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali derivanti da abbandono di animali sono astrattamente configurabili nelle forme aggravate già previste dagli articoli 589 bis e 590 bis.

Non si può escludere che si verificano casi in cui il reo versi in stato di ebbrezza, o sotto effetto di droghe, mentre abbandona un animale sul ciglio della strada. Più difficile è pensare che la condotta venga realizzata da chi viaggia a folle velocità, circola contromano, attraversa con il rosso o fa inversione di marcia. ●

Necessario definire i confini del reato

Rischio incostituzionalità
Occorre specificarne il coefficiente psicologico

Le nuove figure di reato di omicidio e lesioni stradali derivanti da abbandono di animali presentano alcune criticità che dovranno essere chiarite dalla giurisprudenza. La condotta appare come una forma ibrida di morte o lesioni a seguito di una contravvenzione, cioè l'abbandono di animali.

La norma, tuttavia, non specifica quale sia il coefficiente psicologico del reato, ovvero la colpa o il dolo, sia in relazione all'abbandono, sia all'evento morte o lesioni. Discrimine che è invece giustamente esplicitato in tutte le altre fattispecie dei delitti di lesioni e omicidio stradali, che sono di natura colposa.

Non è un particolare da poco. È implausibile pensare che l'evento morte o lesioni di un utente della strada sia oggetto di adesione psicologica volontaria di chi abbandona l'animale.

Il paradosso è che se mai si verificasse una situazione del genere, rischierebbe di essere inquadrata in questa fattispecie, invece che nel più grave omicidio volontario, in virtù del principio di specialità.

Se, invece, si deve intendere che il criterio di imputazione soggettiva dell'evento morte o lesioni di chi abbandona l'animale sia la colpa - come appare ragionevole - andrebbe chiarito nella norma, per evitare lesioni al prin-

cipio costituzionale di ragionevolezza.

Bisogna poi sconfinare nella natura oggettiva, altro punto di vista della Costituzione (sentenza 16930/23) che, ai fini della individuazione di una conseguenza non voluta di un reato, la colpa non può essere imputata perché occorre che l'autore abbia violato una norma tutelare diversa dall'incriminata. Il delitto, sia specificamente per prevenire la morte personale, richiede una valutazione positiva di probabilità ed evitabilità del reato. L'evento del comportamento non avrebbe stato tenuto conto del reato. L'agente modale, peraltro, non è stato tenuto conto delle circostanze della condotta, situazione di fatto.

La soluzione è quella di poter ritenere che l'evento morte o lesioni sia oggettivo e non dipende dalla volontà del reo, visto che può essere evitato non abbandonando l'animale sul ciglio della strada, aumentando la sicurezza della circolazione.

Peraltro, non è l'effettiva necessità di introdurre questo reato, ma il fatto che l'abbandono di animali era già una violazione del Codice della strada (articoli 160 e 169), la condotta deve già essere sanzionata. Il primo comma degli articoli 589 bis e 590 bis